

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1177 del 2008, proposto da:

Fausto Vitali, rappresentato e difeso dagli avv. Marzio Dallari, Filippo Dallari, con domicilio eletto presso Marzio Dallari in Bologna, p.zza Galileo 5; Societa' di Pisa S.r.l.;

contro

Comune di Ferrara, rappresentato e difeso dagli avv. Matilde Indelli, Barbara Montini, Edoardo Nannetti, con domicilio eletto presso Cristina Balli in Bologna, via Altabella 3;

nei confronti di

Sergio Padovani;

per l'annullamento

dell'ordinanza contingibile ed urgente ex art. 9 legge 26.10.1995 n. 445, 31 luglio 2008 PG 67296 del Sindaco di Ferrara con la quale è stata ordinata la cessazione dell'attività delle apparecchiature frigorifere nel periodo notturno e di intervenire immediatamente per abbattere o contenere l'inquinamento acustico;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Ferrara;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 ottobre 2010 il dott. Ugo Di Benedetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe indicato con il quale il comune di Ferrara ha ordinato la cessazione dell'attività produttiva, a seguito dell'inquinamento acustico rilevato, risultando superato il valore limite di immissione differenziale del rumore prodotto, deducendone l'illegittimità. Si è costituito in giudizio il comune intimato che ha contro dedotto alle avverse doglianze e concluso per il rigetto del ricorso.

L'istanza cautelare è stata accolta con ordinanza 75/2009, "fatti salvi gli accertamenti sull'eventuale superamento dei limiti assoluti", e la causa è stata trattenuta in decisione all'odierna udienza.

Il ricorso è fondato con riferimento alla censura dedotta, concernente l'inapplicabilità dei limiti differenziali del rumore prodotto non avendo il comune intimato ancora perfezionato il procedimento amministrativo diretto a dotarsi del c.d. "piano di zonizzazione acustica" del territorio comunale.

Il collegio, disattendendo la tesi difensiva comunale, aderisce alla prevalente giurisprudenza la quale è dell'avviso che, nelle more della classificazione del territorio comunale ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a) della L. n. 447 del 1995, siano operativi i soli limiti c.d. "assoluti" di rumorosità, ma non anche quelli c.d. "differenziali" (T.A.R. per l'Emilia Romagna, sez. staccata di Parma, sent. 18/9/2008, n. 385, 4/5/2005 n. 244 e 21/5/2008 n. 259; T.A.R. Puglia -LE- sez. I[^], 13/6/2007 n. 2334; T.A.R. Friuli V.G. 24 aprile 2009, n. 275; T.A.R. Lombardia -MI- sez. I[^], 1/3/2004 n. 813; T.A.R. Veneto, sez. III[^], 31/3/2004 n. 847).

Alla base di tale indirizzo è l'univoca formulazione dell'art. 8, comma 1, del D.P.C.M. 14/11/1997, secondo cui: "In attesa che i comuni provvedano agli adempimenti previsti dall'art. 6, comma 1, lett. a) della legge 26 ottobre 1995 n. 447, si applicano i limiti di cui all'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991". Da tale norma si evince che, ove si fosse voluto far sopravvivere integralmente il regime transitorio di cui all'art. 6 del decreto: primo comma relativo ai c.d. limiti "assoluti" e secondo comma relativo ai c.d. limiti "differenziali", sarebbe stato evidentemente necessario operare il rinvio ad ambedue le fattispecie.

D'altra parte, non persuade la tesi ministeriale (v. circolare Min. Ambiente e Tutela del Territorio del 14/11/1997) che, per giustificare il silenzio della norma, adduce la diretta applicabilità dei limiti "differenziali" perché ancorati, quanto al loro ambito di riferimento, ad una suddivisione del territorio (aree diverse da quelle esclusivamente "industriali") che si ricaverebbe "ex se" dalla disciplina urbanistica, si da non richiedere una specifica norma che ne autorizzi l'operatività "medio tempore". In realtà, già nella vigenza del D.P.C.M. 1/3/1991 i limiti "differenziali" erano circoscritti alle zone non esclusivamente industriali e, ciò nonostante, si era avvertita la necessità di effettuarne un esplicito richiamo al fine di garantirne l'operatività fin dalla fase transitoria, con la conseguenza che il rinvio operato al solo primo comma dell'art. 6 depone inequivocabilmente per una scelta normativa che vuole ora subordinare l'applicabilità del criterio "differenziale" all'introduzione della disciplina a regime, e cioè all'adozione del piano comunale di zonizzazione acustica (v. T.A.R. Emilia - Romagna - PR- 21/5/2008 n. 259 cit.).

Pertanto, non avendo il Comune intimato ancora provveduto a perfezionare l'iter procedimentale per dotarsi della prescritta zonizzazione acustica, resta preclusa, allo stato, l'operatività del più volte citato criterio "differenziale", con conseguente illegittimità dell'ordinanza impugnata, salvo ogni accertamento sull'eventuale superamento dei limiti assoluti.

Il ricorso deve quindi essere accolto e, per l'effetto, va annullata l'ordinanza impugnata.

Il carattere assorbente della censura accolta, perfettamente soddisfacente per l'interesse sostanziale del ricorrente, esime il Collegio dall'esaminare gli ulteriori motivi rassegnati in ricorso che vengono, pertanto, assorbiti.

Il Collegio ritiene, tuttavia, anche in relazione al carattere interpretativo della questione dedotta che ha dato vita a differenti orientamenti giurisprudenziali, che sussistano giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso in epigrafe indicato e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Mozzarelli, Presidente

Bruno Lelli, Consigliere

Ugo Di Benedetto, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/11/2010